

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 9500

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 26 luglio 2012, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

- atteso che la Giunta Esecutiva ha ritenuto di assumere alcune decisioni per le ragioni di urgenza indicate nelle delibere stesse, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 14, comma 5, lettera b) dello Statuto dell'INFN;
- esaminate e discusse le delibere che la Giunta Esecutiva sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- riconosciuti i motivi di urgenza come sintetizzati nelle delibere stesse, che hanno determinato la Giunta ad adottare le deliberazioni sottoposte a ratifica;
- con voti n. 33 a favore;
- visto il risultato della votazione

DELIBERA

di ratificare la seguente allegata deliberazione che è parte integrante e sostanziale:

n. 9500	18 luglio 2012	- approvazione schema di "Convenzione di ricerca tecnologica tra INFN e la X-CHANNEL S.r.l.", LNF
---------	----------------	---

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9500

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 18 luglio 2012

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti e con il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, con enti, società ed imprese pubbliche e private, stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti, favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
- visto il "Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'INFN", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2004;
- premesso che presso i Laboratori Nazionali di Frascati è attivo un Laboratorio, denominato Laboratorio X-LAB FRASCATI, che svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore delle ottiche per raggi X con riferimento alle ottiche policapillari in applicazioni XRD, XRF e X-Ray, settore nel quale dispone di attrezzature e competenze specifiche;
- vista la proposta della Società X-CHANNEL del relativa alla attivazione di una collaborazione di ricerca tecnologica nel settore delle ottiche e delle lenti policapillari e dei settori utilizzanti le stesse, in collaborazione con il citato Laboratorio X-LAB, alla quale la X-CHANNEL contribuisce, in particolare, con apparecchiature da installarsi presso il Laboratorio stesso nonché con il finanziamento di personale dedicato al laboratorio;
- vista la proposta formulata dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati con nota del, e relativa alla sottoscrizione di una convenzione di ricerca tecnologica della durata di tre anni con la Società X-CHANNEL per lo svolgimento dell'attività suesposta;

- preso atto che, secondo quanto indicato nella citata nota, è necessario procedere con la dovuta urgenza per consentire il tempestivo avvio delle procedure relative al reperimento di personale;
- visto lo schema di Convenzione di ricerca tecnologica allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- ritenuto di dover procedere con la dovuta urgenza secondo quanto richiesto nella lettera del Direttore dei Laboratori nazionali di Frascati del
- premesso che l'entrata derivante all'Istituto dalla convenzione di cui alla presente deliberazione, pari a euro 48.000,00 annui, e pertanto a complessivi euro 144.000,00, verrà accertata tra le entrate dell'Istituto con successiva deliberazione di questo Consiglio Direttivo;
- visto l'articolo 14, comma 5, lettera b) del vigente Statuto;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di "Convenzione di ricerca tecnologica tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la X-CHANNEL Srl", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la Convenzione di cui al precedente numero 1.
3. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo ai sensi del già citato articolo 14, comma 5, lettera b) dello Statuto.

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER RICERCA
TECNOLOGICA

TRA

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), con sede in Frascati, Via Enrico Fermi, n. 40 - 00044 - Codice Fiscale n. 84001850589 - in persona del suo Presidente, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°..... del

E

La X-CHANNEL srl., (nel seguito X-CHANNEL), con sede in Piazza Marcantoni, n. 21 – 01033 Civita Castellana (VT) Codice Fiscale n. 02050610563, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Stefano Ferrelli, nato a Civita Castellana il 30.04.1966, residente a Fabrica di Roma (Vt), via G. Carducci 12, - 01034.

PREMESSO CHE

- l'INFN, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- l'INFN, nel perseguimento della propria missione, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e

brevetti, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;

- presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN è attivo un Laboratorio, denominato Laboratorio X-LAB FRASCATI, che svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore delle ottiche per raggi X con riferimento alle ottiche policapillari in applicazioni XRD, XRF e X-Ray, settore nel quale dispone di attrezzature e competenze specifiche che consentono, in particolare, di effettuare:
 - Il progetto, la caratterizzazione e il controllo di qualità di ottiche policapillari.
 - La realizzazione con tubi convenzionali e lenti policapillari di sorgenti X di alto flusso, confrontabili con Luce di Sincrotrone e, ove necessario, aventi diverse geometrie del fascio.
 - Microscopia X mediante X-Ray, Imaging in proiezione e in configurazione focalizzante associando ottiche policapillari e lenti rifrattive.
 - Analisi elementale in configurazione confocale con lenti policapillari (micro-XRF) e analisi di elementi in bassa concentrazione con misure di fluorescenza ad incidenza radente (TXRF).
 - Analisi di materiali bulk e polveri mediante diffrazione X anche ad incidenza radente. Ricerca delle fasi, determinazione dei parametri reticolari e analisi Rietveld.
- La X-CHANNEL, in base al proprio Statuto, svolge attività di consulenza tecnica, studio, ricerca, progettazione, realizzazione e distribuzione di componenti ed attrezzature per analisi dei materiali,

macchinari e impianti di automazione industriale e civile, progettazione e deposito di brevetti industriali e civili, progettazione e deposito di apparati e/o impianti elettronici, elettromeccanici e meccanici, progettazione e compravendita di macchinari e prototipi, rappresentanze nei settori specifici e affini, gestione del Laboratorio Regionale a rete finalizzato allo sviluppo delle “tecnologie abilitanti” per la realizzazione di micro e sub-micro lavorazioni per la preparazione e caratterizzazione di materiali e dispositivi innovativi con dimensioni micro e sub micrometriche; l’attività di ricerca e sviluppo di competenze nei settori e negli ambiti sopra indicati;

- Per la realizzazione dell’oggetto suindicato la X-CHANNEL può, in particolare:
 - Intrattenere rapporti e concludere contratti con i terzi, pubblici e privati;
 - Svolgere attività di formazione di giovani ricercatori, anche sovvenzionando borse di studio e assegni di ricerca, nonché attività di tipo culturale e promozionale;
 - Valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività;
 - Sviluppare nuove strumentazioni per la fabbricazione e la qualificazione di lenti policapillari e attività di ricerca e sviluppo delle strumentazioni e tecnologie per lenti di nuova generazione (micro-lenti).
 - Ricerca e sviluppo di nuovi apparati strumentali per radiazione X e neutroni basati sulla tecnologia delle lenti a policapillari, sia per la spettroscopia che per l’imaging ad alta risoluzione.

- INFN è interessato al potenziamento delle apparecchiature disponibili presso il Laboratorio X-LAB FRASCATI;
- INFN intende collaborare con l'industria per sviluppare conoscenze e competenze potenzialmente utili alle proprie attività istituzionali nonché per la valorizzazione delle conoscenze, delle competenze e dei mezzi strumentali di cui dispone e che ha sviluppato nello svolgimento delle sue attività istituzionali;
- X-CHANNEL intende contribuire al potenziamento delle apparecchiature del Laboratorio X-LAB FRASCATI, utilizzando propri macchinari e collaborare con l'INFN per attività di ricerca e sviluppo nel settore delle ottiche per raggi X;
- INFN e X-CHANNEL intendono lavorare in condizioni di reciprocità per attività di comune interesse nel campo delle ottiche a raggi X;

tutto ciò premesso tra le suddette Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Con la presente Convenzione l'INFN e X-CHANNEL instaurano una collaborazione di ricerca tecnologica nel settore delle ottiche e delle lenti policapillari e dei settori utilizzanti le stesse il cui fine è lo sviluppo la ricerca e l'ingegnerizzazione di impianti innovativi e convenzionali utilizzanti tale tecnologia o derivati tecnologici, secondo quanto previsto

dal Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

La collaborazione riguarderà in una prima fase le attività di installazione verifica e test dei macchinari, che potrà avere durata anche fino a dodici mesi dalla fase di installazione degli stessi nel laboratorio di test delle ottiche policapillari X-LAB dei LNF. Le linee di attività ulteriori saranno individuate dai Responsabili di cui al successivo articolo previa individuazione delle risorse, anche finanziarie e umane, necessarie.

ART. 3

L'attuazione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati e, per quanto riguarda la X-CHANNEL all'Ing. Stefano Ferrelli o a chi egli successivamente riterrà di incaricare.

ART. 4

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione le Parti, nei limiti della relativa disponibilità e compatibilmente con le attività istituzionali programmate e in corso, mettono a disposizione le conoscenze, le competenze, il personale e le attrezzature di cui dispongono e strumentali alle attività di cui al precedente articolo 2.

L'INFN, in particolare, mette a disposizione:

- le attrezzature presenti nel Laboratorio X-LAB FRASCATI, indicato in premessa, nonché quelle che saranno acquisite presso il Laboratorio stesso;
- il personale impiegato nel Laboratorio;

- le utenze e i servizi generali disponibili presso i Laboratori Nazionali di Frascati.

X-CHANNEL, in particolare, mette a disposizione:

- le apparecchiature, costituenti un laboratorio completo per la verifica funzionale di lenti policapillari, indicate in apposito allegato che, sottoscritto dai responsabili di cui all'articolo 3, sarà allegato alla presente convenzione per diventarne parte integrante e sostanziale;

- un tecnico specializzato per l'installazione delle attrezzature suddette presso il Laboratorio X-LAB FRASCATI;

- le risorse finanziarie, necessarie al trasporto presso il Laboratorio X-LAB FRASCATI delle attrezzature, attualmente site a Dubai, che l'INFN sta ospitando;

- un contributo finanziario, pari a euro 48.000€/anno (quarantottomila), per unità di personale con profilo professionale di tecnologo da assumere a cura dell'INFN con contratto a tempo determinato, per il Laboratorio X-LAB FRASCATI e che sarà corrisposto su richiesta espressa dell'INFN in due soluzioni annuali di euro 24.000,00:

a) per la prima annualità la prima non oltre centoventi giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e la seconda non oltre il sesto mese successivo dalla sottoscrizione della Convenzione;

b) per le annualità successive, la prima non oltre il secondo mese e la seconda non oltre il sesto mese successivo di ciascuna annualità.

X-CHANNEL provvederà a sua cura e spese alla manutenzione delle attrezzature di sua proprietà installate presso il laboratorio X-LAB nonché alla tutela assicurativa contro il furto delle attrezzature stesse e solleva pertanto X-LAB FRASCATI da tale onere.

Alla scadenza della presente Convenzione X-CHANNEL dovrà provvedere al ritiro a sue spese delle attrezzature suddette o, a sua scelta, alla loro cessione gratuita all'INFN-LNF.

ART. 5

Fermo restando che ciascuna Parte resterà proprietaria degli impianti, delle conoscenze e del know-how preesistente dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali derivanti dallo svolgimento delle ricerche di cui al precedente articolo 2 conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle parti.

Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo complessivo prestato da ciascuna parte al conseguimento del risultato inventivo. E' salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze tecniche, brevettabili e/o non brevettabili, conseguite autonomamente, ancorché conseguite nell'ambito delle attività dirette alla realizzazione della presente collaborazione.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune ovvero la gestione delle invenzioni conseguite in comune saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

In ogni caso l'INFN potrà utilizzare le conoscenze sviluppate nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione, ancorché brevettate, per le

proprie attività istituzionali di ricerca anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

ART. 6

I risultati delle attività svolte in base alla presente Convenzione potranno venire divulgati in pubblicazioni, convegni, workshop, conferenze e simili secondo modalità definite di comune accordo dalle Parti.

Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra in ogni opera, scritto, pubblicazione, workshop, conferenza o simili relativi alla ricerca di cui alla presente Convenzione.

A X-CHANNEL è riconosciuta la facoltà di citare l'INFN nelle attività di diffusione e utilizzo, anche a fini commerciali, dei risultati e delle attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione dei risultati dello svolgimento delle ricerche di cui alla presente Convenzione sarà preventivamente concordata tra i Responsabili di cui all'art. 3, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

ART. 7

Ciascuna Parte si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun

modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, che le vengano comunicate dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione e che siano espressamente qualificate come "riservate", "confidenziali" e simili.

Resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non si applicheranno ad informazioni riservate che:

- (i) siano o diventino di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente;
- (ii) siano acquisite da una parte presso terzi che dichiarino di poterne disporre;
- (iii) siano sviluppate autonomamente da una parte senza fare affidamento su informazioni riservate precedentemente acquisite;
- (iv) una parte sia obbligata a rivelarle ad autorità amministrative o giudiziarie al cui potere detta parte sia soggetta.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci e vincolanti per le Parti per un periodo di 5 anni successivi allo scioglimento della presente Convenzione.

Il personale delle Parti sarà direttamente ed esclusivamente responsabile delle eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo; a tal fine ciascuna Parte è tenuta ad informare il rispettivo personale impiegato nelle attività di cui alla presente Convenzione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e ad acquisire una apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

ART. 8

Le parti potranno formulare congiuntamente, nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione e con l'eventuale coinvolgimento di Enti terzi,

progetti di ricerca per i quali possano essere reperite specifiche risorse finanziarie. L'eventuale realizzazione di questi progetti sarà oggetto di specifici accordi.

ART. 9

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Anche a tal fine ciascuna Parte è tenuta a comunicare all'altra l'elenco nominativo del rispettivo personale che accede alle sedi di esecuzione delle attività e che partecipa alle attività di ricerca concordate. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare le disposizioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Sarà cura di entrambi gli enti contraenti rendere edotto il personale impegnato a qualsiasi titolo nelle attività oggetto della presente Convenzione circa la valutazione dei rischi relativa alle attività di cui alla presente Convenzione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono garantiti dal Responsabile del Laboratorio ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 10

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, con lo scopo di contribuire alle ricerche in oggetto e alla formazione di specialisti, potranno essere incluse, con modalità da concordarsi, attività relative a tirocinio, tesi di laurea, master, dottorato e post-dottorato.

X-CHANNEL potrà altresì contribuire alle attività di cui alla presente Convenzione finanziando borse di studio, assegni di ricerca o l'assunzione di unità di personale a tempo determinato.

ART. 11

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, previo accordo fra le parti. X-CHANNEL e l'INFN potranno recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento con 6 (mesi) di preavviso, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso le attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo gli atti e/o contratti specifici eventualmente stipulati.

Restano fermi in ogni caso gli impegni di riservatezza successivi allo scoglimento della presente Convenzione.

ART. 12

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

ART. 13

La presente Convenzione è redatta in tre originali ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in egual misura.

ART. 14

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme